



Unione dei Comuni *Valle del Pardu e dei Tacchi*

OGLIASTRA MERIDIONALE

Gairo – Jerzu – Osini – Perdasdefogu – Tertenia – Ulassai – Ussassai

Sede legale: vico III Dante, 7 – tel. 0782/215145 - Sede protocollo: P.zza Europa, 1 - tel. 0782/79031

fax: 0782/787004 - Osini (Og) – P.I. 91009340919

www.unionetacchiogliastra.it

SERVIZIO SOCIALE

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 417 del 23/10/2025

OGGETTO:

Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE. ANNO 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- la legge 9 dicembre 1998, n. 431, la quale, all'art. 11, ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico;
- il D.M. LL.PP. del 7 giugno 1999 (pubblicato sulla GU n. 167 del 19/7/1999) come integrato con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19/7/2021;
- la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 36/36 del 09.07.2025 avente per oggetto "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i comuni. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11;
- la determinazione della Direzione Generale dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna n. 1505 del 17/07/2025 avente ad oggetto l'Approvazione nuovo bando regionale permanente e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno (prot. 30028);

RENDE NOTO

che, con determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 417 del 23/10/2025 è indetto concorso pubblico per la formazione di una graduatoria di aspiranti beneficiari del contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione – annualità 2025, cui possono accedere tutti i cittadini residenti nei Comuni aderenti all'Unione *“Valle del Pardu e dei Tacchi” - Ogliastra meridionale*, in condizioni di disagio economico ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 3.

ART. 1 – FINALITA'

Il presente bando è rivolto ai Comuni di Gairo, Jerzu, Ulassai ed Ussassai e ha il fine di sostenere i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà privata per il pagamento del canone d'affitto relativo all'anno 2025.

ART. 2 – DESTINATARI

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.

Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota.

Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).

Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

ART. 3. - REQUISITI ECONOMICI PER OTTENERE I BENEFICI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

Fascia A: Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 15.688,40), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;

Fascia B: Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 16.828, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

ART. 4 – CONTRIBUTI CONCEDIBILI

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

Fascia A: l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

Fascia B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.

ART. 5 – MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'entità del contributo è fissato nel rispetto dei limiti massimi di cui al precedente articolo 4.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo (Fascia A):

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;

canone annuo effettivo = € 3.600,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00.

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile. Quindi:

ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui al punto 2 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Il valore del contributo ammissibile non può in ogni caso, anche con l'applicazione dei suddetti incrementi superare il limite di € 3.098,74 per la Fascia A e 2.320,00 per la fascia B.

ART. 6 - CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo in parola e fatte salve disposizioni statali contrarie.

La cumulabilità con altri contributi non ha rilevanza al fine della trasmissione del fabbisogno comunale alla Regione, ma sarà valutata dal Comune prima di procedere alla liquidazione delle somme in favore degli utenti ammessi.

Eventuali somme non liquidate ad un cittadino, perché già beneficiario di altro contributo, possono essere utilizzate per soddisfare il fabbisogno residuo degli altri aventi diritto nell'anno di riferimento.

ART 7 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE E VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

Il Responsabile del procedimento provvederà all'istruttoria delle istanze pervenute, redigerà l'elenco degli idonei che sarà approvato con determinazione del Responsabile dell'Area, successivamente pubblicata all'albo pretorio e sul sito comunale.

ART 8 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'Ente provvederà all'erogazione del Contributo, previo accreditamento, dei fondi, da parte della Regione autonoma della Sardegna.

Qualora l'importo del finanziamento sia inferiore al fabbisogno stimato, i contributi saranno concessi in misura proporzionale, in maniera da soddisfare, anche parzialmente, tutte le richieste. I beneficiari, al fine dell'ottenimento del contributo, saranno invitati a presentare le ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione per l'anno 2025, le quali dovranno contenere:

1. nominativo e firma del locatore;
2. nominativo del conduttore;
3. importo del canone;
4. causale;
5. periodo a cui il canone si riferisce.

ART 9 - TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le richieste vanno inoltrate utilizzando i moduli appositamente predisposti e disponibili presso gli Uffici Servizi Sociali Comunali e **dovranno pervenire improrogabilmente all'Ufficio Protocollo dell'Unione dei Comuni (anche per il tramite degli Uffici di protocollo dei comuni di residenza) entro e non oltre le ore 13:00 del 28 novembre 2025.**

Le domande presentate oltre tale data non verranno prese in considerazione.

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti.

Le domande relative al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, dovranno indicare l'indirizzo al quale trasmettere le eventuali comunicazioni relative al concorso ed essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, quali:

1. copia del contratto di locazione in essere;
2. copia mod. F 23 attestante il pagamento della tassa di registrazione per l'anno in corso, in alternativa copia di adesione al Decreto Legislativo 23/2011, art. 3, "Cedolare Secca" da parte dell'Agenzia delle Entrate;
3. copia delle ricevute di pagamento del canone relative all'anno di riferimento;
4. copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità;
5. (solo per i cittadini extracomunitari): possesso di un regolare titolo di soggiorno;
6. copia della certificazione ISEE dell'anno di riferimento.

ART 10 - UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90, si comunica che il Responsabile del procedimento è l'operatore sociale del comune di riferimento.

ART. 11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del RGPD i dati forniti attraverso i moduli domanda sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, saranno trattati esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in accoglimento di richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90.

ART. 12 - NORMA FINALE

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, spetta all'Ente procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa statale e regionale in vigore.

Osini, lì 28/10/2025

Il Responsabile del Servizio Sociale
Giuseppe Cabizzosu

Scadenza: 28/11/2025

All'Unione dei Comuni
"Valle del Pardu e dei Tacchi"
Ogliastra meridionale

COMUNE DI _____

Il/La sottoscritt _____ nato/a a _____ il _____
residente a _____ in via _____ Codice Fiscale _____
Cellulare _____

CHIEDE

che gli/le venga concesso il contributo per il pagamento dei canoni di locazione annualità 2025, come previsto dall'art. 11 della Legge n. 431 del 09.12.1998, dal D.M. 7 giugno 1999 E D.M. 290/2021.

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false, ai sensi del DPR 445/2000 all' art. 46 e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere così come stabilito dall'art. 76 del DPR 445/2000, all'art. 75 del DPR 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del DPR 445/2000,

DICHIARA

☐ di essere cittadino italiano

oppure

☐ cittadino extra-comunitario, munito di permesso di soggiorno o carta di soggiorno n. _____
rilasciata, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Legge 6 Marzo 1998 n. 40, il _____,
dalla Questura di _____;

☐ di **essere** titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato di un alloggio di **edilizia residenziale privata**, adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente alla data del contratto per un alloggio sito nel Comune di _____, via _____ n. _____, regolarmente registrato presso l'Ufficio del registro di _____ n. _____ in data del _____, il cui canone di locazione mensile ammonta a €. _____.
La durata della locazione è di anni/mesi _____,
con inizio dal _____ e termine il _____;

☐ che l'unità immobiliare non risulta classificata nelle seguenti categorie catastali: A1, A8, A9;

☐ di **essere** il sottoscritto o i componenti del proprio nucleo, beneficiari della quota affitto del Reddito/Pensione di Cittadinanza e pertanto dichiaro di aver percepito nell'anno 2023 le seguenti mensilità:

Mese	Importo

☐ di **non essere** né il sottoscritto né i componenti del proprio nucleo titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del mio nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 della Legge

Non sono ammessi nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989.

- ☐ di **non aver** stipulato il contratto di locazione tra parenti o affini entro il secondo grado o con il coniuge non legalmente separato;
- ☐ di impegnarsi e obbligarsi, nel caso in cui vengano a mancare una delle condizioni sopra indicate, a restituire entro giorni 10 il contributo assegnato.

che il versamento del contributo concesso così come previsto dall'art. 11 della Legge n. 431 del 09.12.1998 sia effettuato nel modo seguente:

- CODICE IBAN

[illegible]

oppure

Intestato al seguente componente nucleo familiare:

Nome e Cognome _____ nato/a a _____
il _____ residente in _____, Via _____
Codice Fiscale _____

- CODICE IBAN

[illegible]

- Dichiarazione ISEE;
- fotocopia del codice fiscale;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica;
- eventuale fotocopia del modulo di pagamento della tassa annuale all'agenzia delle entrate che accerta l'avvenuto rinnovo della locazione per l'anno in corso;
- ricevute pagamento canone di locazione riferite al periodo di riferimento;
- fotocopia di un regolare titolo di soggiorno (solo per gli immigrati);
- eventuale altro documento ritenuto utile

FIRMA

AUTORIZZA

Luogo e data _____

FIRMA